



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
15^a Seduta
Lunedì 28 dicembre 2015

Deliberazione n. 87 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 dicembre 2015

Il SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 87 del 28 dicembre 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA'
PER AZIONI FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLO SCALO
AEROPORTUALE DI CROTONE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2015.

Reggio Calabria, 29 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La Provincia di Crotone é una zona contraddistinta da problemi strutturali di riconversione economica e sociale, con una popolazione e una superficie significativa nel contesto regionale. E' classificata in numerose statistiche e graduatorie come un'area del Mezzogiorno particolarmente svantaggiata. Questa posizione di svantaggio ha assunto, con il passare degli anni, una connotazione per molti aspetti "assoluti", poiché permangono limiti strutturali che collocano il territorio crotonese agli ultimi posti delle graduatorie degli indici socio economici nazionali.

L'andamento produttivo del crotonese è praticamente simmetrico a quello del resto della Calabria, con un progressivo disavanzo della bilancia commerciale.

La provincia è interessata da fenomeni di arretratezza socio – economica e culturale anche se é caratterizzata da un ampio e intenso processo di mutamento sociale ed economico.

Il tasso medio di disoccupazione risulta superiore alla media nazionale e comunitaria, registrata negli ultimi tre anni; le zone rurali presentano una densità della popolazione é inferiore ai 100 abitanti per kmq; esistono problemi legati all'invecchiamento della popolazione attiva del settore agricolo; ci sono zone rurali che hanno un elevato tasso di disoccupazione, anche se il settore agricolo rappresenta l'attività prevalente e più diffusa nel territorio, nonostante le nuove imprese siano di numero inferiore rispetto a quelle che ogni anno cessano l'attività; esistono zone costiere dipendenti dalla pesca che, per effetto di interventi di tutela ambientale e ristrutturazione del settore ittico, hanno subito un decremento dell'occupazione.

Nonostante queste criticità, la provincia di Crotone ha delle potenzialità che, se valorizzate, possono creare le condizioni di un reale sviluppo socio - economico del territorio con la prospettiva di divenire "provincia ponte", snodo intermedio tra il sistema locale metropolitano reggino – gioiese – siciliano e il corridoio di sviluppo adriatico che si protende oltre Taranto fino all'area della sibaritide e del Pollino.

Ovviamente la sostenibilità di tale sviluppo deve essere governata da regole e da una seria programmazione di interventi atti a favorire questo processo di sviluppo.

In questo contesto, fondamentale importanza assumono i mezzi di comunicazione che vanno potenziati e sviluppati favorendo i flussi da e verso la provincia. Importanza assumono i collegamenti aerei, anche in considerazione che il sistema autostradale e ferroviario è storicamente carente e sicuramente necessita anch'esso di interventi.

Allo stato la gestione dell'aeroporto presenta una notevole criticità in quanto, con sentenza del 15/04/2015, il Tribunale di Crotone - Sezione Fallimentare ha disposto il fallimento della società "Aeroporto S. Anna Spa" e la contestuale nomina di tre curatori fallimentari, a seguito della dichiarazione di



Consiglio Regionale della Calabria

inammissibilità della richiesta di concordato preventivo. La medesima Sezione fallimentare ha da ultimo autorizzato la curatela fallimentare della società a proseguire l'esercizio provvisorio fino al 31/01/2016.

Per tale motivo urge assumere ogni iniziativa utile non solo ad evitare la chiusura dell'aeroporto, che rappresenterebbe un danno enorme per l'economia del territorio, quanto a creare le condizioni per un suo potenziamento per favorire e far crescere i collegamenti da e verso la provincia di Crotone e non solo, in considerazione che lo scalo serve anche diversi comuni dell'alto ionio cosentino e anche diversi della provincia di Catanzaro.

Per tali motivi da parte del Comune di Crotone e di diversi comuni del circondario è stata condivisa l'idea di costituire una società a partecipazione pubblica che assuma la gestione dell'aeroporto e, attraverso un'adeguata programmazione di interventi, crei le condizioni affinché l'aeroporto diventi un volano per lo sviluppo dell'economia del territorio.

A questa iniziativa la Regione Calabria non può che dare la propria adesione e partecipazione rientrando tra i suoi compiti istituzionali previsti dallo Statuto: "la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni al fine garantire un pluralismo e la concorrenza"; "la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle diseguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione".

Si ritiene opportuno, pertanto, anche al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, promuovere la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di tale società per azioni: tra la Regione medesima e gli enti locali del territorio predetto avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotone.

La gestione dello scalo aeroportuale in questione, rientrante nella categoria dei servizi di interesse generale, assume importanza strategica ai fini del suindicato sviluppo del territorio del crotonese, e la costituzione della società in questione è, pertanto, necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, con particolare riferimento al superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali

La legislazione e la giurisprudenza in materia di partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società di capitali sono state oggetto, nel corso degli anni, di continui e non sempre univoci cambiamenti che hanno modificato, a più riprese, il quadro di riferimento, senza che a tutt'oggi la materia abbia trovato un assetto definitivo.

Peraltro il legislatore è spesso intervenuto con provvedimenti d'urgenza, contenuti in manovre di finanza pubblica, privi di carattere. Sotto il profilo normativo, la partecipazione ad una società di capitali deve rispettare le condizioni previste dell'articolo 3, commi 27 e 29, della L. 244/2007 che testualmente recita:



"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti."

Dunque, le società per le quali è consentito il mantenimento della partecipazione ai sensi della L. 244/2007 devono rientrare in una delle seguenti casistiche: a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; b) società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza dell'Ente; c) società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.lgs. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'Ente.

Per individuare l'ambito delle società di cui al punto b) occorre partire dalla considerazione che il concetto di "servizio di interesse generale" è di derivazione comunitaria e si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che sono considerati di interesse generale dall'autorità pubblica ed assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio.

Secondo il Libro verde sui servizi di interesse generale (Com/2003/0270) l'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" [SIEG] che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (...). Dunque rientrano nella categoria di "servizi di interesse generale" i servizi pubblici locali di rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica. In proposito si è recentemente espressa la Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia che, con la Delibera n. 124 del 14.03.2011, è



Consiglio Regionale della Calabria

intervenuta sul tema delle partecipazioni societarie che possono essere detenute dagli enti locali.

La Corte ha affermato che "secondo consolidato orientamento [Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3767(2009) la categoria dei servizi di interesse generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici locali". Infatti, secondo la Corte, tale approccio trova conferme nella recente giurisprudenza costituzionale [Corte Costituzionale, seni. 32512010]. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che "la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (..) Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno infatti riferimento ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni".

Sull'argomento si era precedentemente espressa anche la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, con la Delibera n. 5 del 15.01. 2009, nella quale si afferma che, qualora la verifica dell'attività svolta da un società "non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale.

A livello comunitario, con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico. Tali servizi devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, ed avere un impatto immediato sulla collettività locale."

Il comma 27 dell'art 3 della L. 244/2007 precisa infatti che il mantenimento di partecipazioni nelle società che producono servizi di interesse generale è ammesso per le pubbliche amministrazioni "nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"; è dunque preclusa ad un ente locale la partecipazione in una società che, seppure abbia per oggetto attività astrattamente qualificabili come di interesse generale, non siano coincidenti con sue competenze Istituzionali.

In proposito, la citata Delibera 512009 ha rilevato che la norma in commento richiede come presupposto la "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione.

La partecipazione della Regione alla costituenda società per la gestione dello scalo aeroportuale di Crotone risponde, pertanto, ad esigenze legate ai compiti istituzionali dell'ente e l'attività della società si caratterizza come servizio di interesse generale, così come delineato dalla giurisprudenza in materia.



Consiglio Regionale della Calabria

Di seguito si illustrano in dettaglio gli articoli del disegno di legge. Con l'articolo 1 si intende autorizzare la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di una società per azioni tra la Regione medesima e gli enti locali, avente lo scopo di espletare, quale servizio di interesse generale, la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, e a sottoscrivere, a tal fine, al momento della costituzione della società, azioni per l'importo massimo di euro 200.000,00.

L'articolo 2 del disegno di legge regionale prevede l'autorizzazione a compiere, con i poteri del socio, tutti gli atti esecutivi necessari a rendere operante la partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 e, in particolare, a: a) stipulare l'atto costitutivo; b) sottoscrivere le azioni e gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri definendo altresì le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

La proposta di legge regionale nel suo complesso comporta oneri finanziari per l'amministrazione per l'ammontare di euro 200.000,00, per come previsto nell'articolo 1 in relazione all'importo massimo per il quale la Regione è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società. A tal fine l'articolo 3 appronta le risorse necessarie a far fronte a detti oneri.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Oneri finanziari

Il disegno di legge regionale prevede, in particolare all'articolo 1, di autorizzare la partecipazione della Regione alla costituzione di una Società per azioni tra la Regione medesima e gli enti locali del territorio predetto, avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona. Il suindicato articolo 1 prevede, in particolare, una spesa per sottoscrizione di azioni della costituenda società, avente natura di investimento, e carattere annuale per l'esercizio 2015, per l'importo massimo autorizzato di euro 200.000,00.

Copertura finanziaria

La proposta di legge regionale nel suo complesso comporta oneri finanziari per l'amministrazione per l'ammontare di euro 200.000,00, per come previsto nell'articolo 1 in relazione all'importo massimo per il quale la Regione è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società. A tal fine l'articolo 3 individua le risorse necessarie per far fronte a detti oneri attingendo alle disponibilità esistenti nel Fondo speciale di parte in conto capitale - UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) - recante Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno



Consiglio Regionale della Calabria

dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti, appositamente incrementato con la legge di assestamento di bilancio (l.r. 27/2015).

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 30 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Articolo 1

(Disposizioni relative a,la costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona)

1. Al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, la Regione Calabria partecipa alla costituzione di una società per azioni con gli enti locali, avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Calabria è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per l'importo massimo di euro 200.000,00.

Articolo 2

(Procedure per la costituzione della società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona e per la definizione della partecipazione azionaria della Regione)

1. La Regione Calabria compie, con i poteri del socio e nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti gli atti necessari a rendere operante la partecipazione alla società di cui all'articolo 1 e, in particolare:

a) stipula l'atto costitutivo;

b) sottoscrive le azioni, nei limiti indicati nell'articolo 1, e gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri, definendo altresì le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) recante "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" che presenta la necessaria disponibilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).



Consiglio Regionale della Calabria

Articolo 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ne Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.